

## ***Saldo Iva 2024 alla cassa***

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

### **Novità modello redditi società di capitali**

Scopri di più

Il versamento del **saldo Iva** relativo all'anno 2024 ed emergente dal **modello Iva 2025** deve essere effettuato **entro il prossimo 17.3.2025**, siccome il **termine ordinario del 16.3 cade di domenica**.

Il pagamento della somma dovuta può essere effettuato in un'unica **soluzione** oppure in forma **rateale**, con dilazione in **massimo 10 tranches** di pari importo, dal **17.3.2025 al 16.12.2025**.

Dalla **seconda rata** in poi vanno applicati gli **interessi** dello **0,33% mensile** (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la **terza dello 0,66%**, la **quarta dello 0,99%**, eccetera).

Pertanto, il pagamento del **saldo Iva 2024** può essere **al massimo** rateizzato come segue:

1. I° rata entro il **17.3.2025, senza interessi**;
2. II° rata entro il **16.4.2025, con interessi dello 0,33%**;
3. III° rata entro il **16.5.2025, con interessi dello 0,66%**;
4. IV° rata entro il **16.6.2025, con interessi dello 0,99%**;
5. V° rata entro il **16.7.2025, con interessi del 1,32%**;
6. VI° rata entro il **20.8.2025, con interessi del 1,65%**;
7. VII° rata entro il **16.9.2025, con interessi del 1,98%**;
8. VIII° rata entro il **16.10.2025, con interessi del 2,31%**;
9. IX° rata entro il **17.11.2025, con interessi del 2,64%**;
10. X° rata entro il **16.12.2025, con interessi del 2,97%**.

Si ricorda che il **termine finale della rateizzazione** del saldo Iva è stato differito, a regime, **dal 30.11 al 16.12** ad opera dell'[articolo 8, D.Lgs. 1/2024](#) (cosiddetto Decreto semplificazione adempimenti tributari), che è intervenuto sull'[articolo 20 D.Lgs. 241/1997](#).

Rimane nella facoltà del contribuente far **slittare il versamento del saldo Iva** al termine previsto per il **versamento del saldo delle imposte sul reddito** (Irpef/Ires), con la possibilità di sfruttare altresì l'**ulteriore differimento al 30° giorno successivo**, ai sensi dell'[articolo 17](#),

[comma 2, D.P.R. 435/2001.](#)

Ne deriva che il **versamento del saldo Iva 2024**:

- può essere differito al **30.6.2025** con la **maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.03**:
  1. in un'unica soluzione, applicando la **maggiorazione dell'1,60%** ( $0,40\% \times 4$ ), oppure
  2. a **rate dal 30.6.2025 e al più tardi al 16.12.2025**, maggiorando quanto dovuto **dell'1,60%** e **suddividendo l'importo così calcolato nel numero di rate scelte** (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti **gli interessi mensili dello 0,33%**;
- può essere **ulteriormente** differito al **30.7.2025**:
  1. in un'unica soluzione, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30.6.2025 l'ulteriore **maggiorazione dello 0,40%** oppure
  2. a **rate dal 30.6.2025 e al più tardi al 16.12.2025**, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30.06.2025 l'ulteriore **maggiorazione dello 0,40%** e suddividendo l'importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti **gli interessi mensili dello 0,33%**.

La maggiorazione dello 0,40% va applicata **esclusivamente “sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24”** ([risoluzione n. 73/E/2017](#)). Ciò significa che, optando per il differimento del **saldo Iva 2024 pari a 10.000 euro al 30.6.2025** e potendo compensarlo in parte con un **credito Irpef 2024 di 3.000 euro**, la maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sull'importo di (euro 10.000 + euro 10.000 x 1,60% - euro 3.000 =) 7.160 euro.

Il versamento va fatto utilizzando il **modello F24** e riportando il codice tributo **“6099”** per l'imposta e **“1668”** per gli interessi di rateazione. L'anno di riferimento è evidentemente il **2024**. L'importo dovuto va espresso:

- in **unità di euro**, in caso di pagamento in unica soluzione **entro il 17.3.2025**, poiché emergente dalla **dichiarazione Iva annuale dell'anno 2024**;
- in **centesimi di euro**, se invece il pagamento è **oggetto di differimento e/o di rateazione**.